



Delibera della Giunta Regionale n. 339 del 08/08/2013

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 1 Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale

Oggetto dell'Atto:

PATTO DI STABILITA' INTERNO ANNO 2013 - DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011;
- b. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 449;
- c. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 449 è determinato dalla somma:
 - c.1 degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
 - c.2 dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
 - c.3 dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti;
- d. che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2013 è stato recepito il riparto dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2013, espresso in termini di competenza eurocompatibile, deliberato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;
- e. che l'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2013, espresso in termini di competenza eurocompatibile, della Regione Campania risulta pari ad euro 2.376.471.810,00;

- f. che, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 12/11/2011, n. 183, il complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
- f.1 delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore (lettera a);
 - f.2 spese per la concessione di crediti (lettera b);
 - f.3 delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo (lettera c);
 - f.4 delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (lettera d);
 - f.5 delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (lettera e);
 - f.6 delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (lettera g);
 - f.7 delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio (lettera h);
 - f.8 delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio (lettera i);
 - f.9 delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il limite di 1600 milioni (lettera l);
 - f.10 per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (lettera m);
 - f.11 per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di

euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 (lettera n-bis);

- f.12 delle spese sostenute dalla Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato (lettera n-ter);
- f.13 per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità (lettera n-quater);
- g. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, per l'anno 2013 non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purchè a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;
- h che, ai sensi dell'articolo 1, comma 462, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
- h.1 è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

- h.2 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- h.3 non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- h.4 non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- h.5 è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010;
- i che il rispetto del patto di stabilità interno è uno degli adempimenti di cui all'intesa prevista dall'art.1, comma 173, della Legge n.311/2004 inseriti nell'Accordo tra Governo e Regione Campania per l'approvazione del Piano di Rientro Sanità ex art.1, comma 180, Legge 30 dicembre 2004, n.311 (l'intesa 23 marzo 2005, in attuazione dell'art.1, comma 173, della Legge n.311/2004, prevedeva, tra gli adempimenti da rispettare, al punto d) dell'allegato 1 "*L'adeguamento alle prescrizioni del patto di stabilità interno*");

PREMESSO, altresì

- a. che il Consiglio Regionale ha approvato, con legge regionale n. 5 del 6/5/2013, le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013);
- b. che il Consiglio Regionale ha approvato, con legge regionale n. 6 del 6/5/2013, il bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, in quanto ente partecipante alla sperimentazione ex articolo 36 del succitato decreto;
- c. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 170 del 3/6/2013, ha approvato il bilancio gestionale della Regione Campania per gli anni 2013, 2014 e 2015, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, in quanto ente partecipante alla sperimentazione ex articolo 36 del succitato decreto;

CONSIDERATO

- a. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 93 del 22/4/2013 ha aderito alla procedura di cessione degli spazi finanziari, così come disciplinata dall'articolo 1, commi 122, 123, 124, 125, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, prima delle modifiche introdotte dall'art. 1-bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64, e dall'art. 1, commi 138 e 138-bis,

della legge 13 dicembre 2010, n. 220, mediante riduzione dei propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria;

- b. che la Giunta Regionale, sempre in attuazione della predetta normativa, con deliberazione n. 150 del 27/5/2013 ha attribuito spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, alle province ed ai comuni della regione Campania, rispettivamente per euro 21.164.218,17 ed euro 63.492.654,50, per complessivi euro 84.656.872,67;
- c. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 198 del 21/6/2013 ha aderito alla cessione di ulteriori spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, per complessivi euro 49.948.219,13, di cui euro 12.487.055,08 in favore delle proprie province ed euro 37.461.164,05 in favore dei propri comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 122, 123, 124, 125, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64, mediante riduzione dei propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria;
- d. che il Dirigente del Settore Bilancio, a tanto autorizzato dalla succitata D.G.R.C. n. 198/2013, con decreto n. 4 del 28/6/2013 ha attribuito spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, alle province ed ai comuni della regione Campania, rispettivamente per euro 12.487.055,08 ed euro 37.461.164,05 , per complessivi euro 49.948.219,13;
- e. che, a seguito degli spazi finanziari ceduti, gli obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria 2013 della Regione Campania sono rideterminati in euro 2.241.866.718,20, risultanti dalla differenza tra l'obiettivo programmatico 2013, pari ad euro 2.376.471.810,00, fissato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2013 e gli spazi ceduti, pari complessivamente ad euro 134.605.091,80;

RITENUTO

- a. di dover destinare una quota dell'obiettivo programmatico 2013, sia in termini di competenza eurocompatibile che di competenza finanziaria, pari ad euro 100.000.000,00, al rientro graduale della squadratura tra fondo di cassa contabile e dato di cassa effettivo dovuta dalla mancata regolarizzazione di carte contabili da pignoramenti esistenti presso la tesoreria dell'ente;
- b. di dover destinare una quota dell'obiettivo programmatico 2013, sia in termini di competenza eurocompatibile che di competenza finanziaria, pari ad euro 200.000.000,00 per il piano dei pagamenti del Commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali nel settore del trasporto pubblico;
- c. di dover destinare una quota dell'obiettivo programmatico 2013 stimata in euro 441.519.549,50, per quanto riguarda la competenza eurocompatibile, ed euro 191.324.025,72, per quanto riguarda la competenza finanziaria, per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui all'articolo 2 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, soggetti al patto di stabilità interno;
- d. di dover provvedere all'assegnazione dell'obiettivo programmatico 2013, sia in termini di competenza eurocompatibile che di competenza finanziaria, alle Aree Generali di Coordinamento, dando priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonchè alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per

- evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
- e. di dover tener conto, altresì, in sede di assegnazione dell'obiettivo programmatico 2013 solo della spesa di competenza iscritta nel bilancio gestionale 2013, atteso che, per quanto riguarda il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2012, si provvederà con le quote dell'obiettivo di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria come determinate alla precedente lettera c);
 - f. di dover allegare sotto la lettera A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, un prospetto di sintesi dell'obiettivo programmatico 2013, sia in termini di competenza eurocompatibile che finanziaria, sulla scorta di quanto sopra rappresentato;
 - g. di dover assegnare a ciascuna Area Generale di Coordinamento il tetto programmatico 2013, sia in termini di competenza eurocompatibile che finanziaria, sostitutivo di quello provvisorio assegnato con D.G.R.C. n. 170 del 3/6/2013, così come analiticamente indicato nel prospetto allegato sotto la lettera B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - h. di dover allegare sotto la lettera C, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'elenco di tutti i capitoli di spesa corrente e di investimento del bilancio 2013 con indicazione delle esclusioni, anche parziali, dal patto di stabilità interno, sulla scorta della classificazione attribuita;
 - i. di dover demandare a ciascuna Area Generale di Coordinamento, per quanto di propria competenza, la verifica della esatta classificazione delle spese rientranti nel patto di stabilità, comunicando alla competente Area Bilancio, Ragioneria e Tributi entro sette giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento le eventuali modifiche da apportare, ovvero, decorso tale termine, in assenza di richieste di modifiche da apportare, di intendere confermata la classificazione attribuita;
 - j. di dover attribuire ad ogni Coordinatore la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno relativamente alle spese assegnate alla competenza della propria Area dal bilancio gestionale 2013 attraverso un puntuale ed attento coordinamento delle attività di programmazione dei Settori dell'Area, limitando la spesa a quella relativa al personale, al funzionamento, alle rate di mutuo, alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea, alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali, nonché ai casi urgenti ed indifferibili;
 - k. di dover stabilire che i Dirigenti competenti per materia diano espressamente atto nei singoli provvedimenti di spesa adottati della sussistenza dei requisiti di cui al punto precedente;
 - l. di dover subordinare l'assunzione di nuove obbligazioni giuridiche di natura diversa da quella indicata nel precedente punto j), derivanti da risorse libere o vincolate iscritte nel bilancio regionale, alla compatibilità con gli obiettivi programmatici di spesa assegnati alle Aree Generali di Coordinamento competenti per materia, dandone espressamente atto nel relativo provvedimento da assumere, tenendo presente che il limite del tetto di spesa assegnato all'Area interessata potrà essere superato solo con l'adozione di un provvedimento della Giunta Regionale che rimoduli i tetti tra le Aree, fermo restando il limite complessivo imposto alla Regione Campania dalla normativa vigente;
 - m. di dover subordinare la reinscrizione nel bilancio regionale di risorse vincolate non ancora utilizzate, giusta quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, della L.R. 30/4/2002, n. 7, alla compatibilità delle obbligazioni giuridiche che ne deriverebbero con gli obiettivi programmatici di spesa della Regione,

ed in particolare con gli obiettivi programmatici di spesa assegnati alle Aree Generali di Coordinamento competenti per materia, dandone espressamente atto nel provvedimento giuntale di reiscrizione delle suddette risorse in bilancio, tenendo presente che il limite del tetto di spesa assegnato all'Area interessata potrà essere superato solo rimodulando, nel provvedimento da assumere, i tetti tra le Aree, fermo restando il limite complessivo imposto dalla normativa vigente;

- n. di dover attribuire ai Dirigenti competenti per materia, qualora le autorizzazioni di spesa per ragioni sopravvenute non consentano di far fronte a tutti gli impegni contrattuali, l'onere di avviare tempestivamente ogni utile iniziativa affinché l'Amministrazione assuma le opportune determinazioni di tipo contabile, amministrativo, contrattuale o anche normativo per evitare la formazione di debiti pregressi, fermo restando l'obbligo in sede di adozione dei provvedimenti di impegno di spesa dell'accertamento preventivo della compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi;
- o. di dover demandare ai Coordinatori di Area anche per l'anno in corso una attività di revisione della spesa concernente l'individuazione di tutte le obbligazioni giuridicamente perfette, distinguendole tra obbligazioni per le quali la controprestazione in favore della Regione è già avvenuta ed obbligazioni per le quali la stessa non si è ancora verificata, per cui le obbligazioni potrebbero essere oggetto di revisione, nonché nell'individuazione delle obbligazioni che matureranno entro l'anno, provvedendo, poi, a fornire alla Giunta Regionale proposte relative a possibili interventi di riduzione della spesa tendenziale e connessi presupposti e/o implicazioni, al fine di consentire l'assunzione, per via amministrativa o per via legislativa, delle opportune iniziative finalizzate alla ottimizzazione degli impieghi delle risorse finanziarie disponibili, tenendo, altresì, presente le criticità emerse in corso di gestione ed assicurando, nel contempo, la tenuta dell'equilibrio complessivo di bilancio sia in termini di competenza eurocompatibile che in termini di competenza finanziaria;
- p. di dover stabilire in quarantacinque giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento il tempo necessario per completare le operazioni di cui al punto o), attribuendo all'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi il coordinamento delle attività;
- q. di dover demandare al Coordinatore dell'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi il monitoraggio delle spese soggette al patto di stabilità interno, al fine di assicurare il rispetto dei limiti imposti dal tetto programmatico di spesa 2013;
- r. di dover dare mandato al Dirigente del Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio dell'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi di provvedere, in caso di carenza di liquidità, all'emissione degli ordinativi di pagamento relativi ai decreti di liquidazione da mettere in esecuzione, dando priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
- s. di dover demandare a successivi provvedimenti il riequilibrio degli obiettivi programmatici di spesa assegnati alle Aree Generali di Coordinamento anche sulla scorta della effettiva quantificazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 183/2011;

VISTI

- a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118;
- b. la legge 12/11/2011, n. 183;
- c. la legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- d. il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64,
- e. il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2013;
- f. la legge regionale 30/4/2002, n. 7;
- g. la legge regionale 6/5/2013, n. 5;
- h. la legge regionale 6/5/2013, n. 6;
- i. la D.G.R.C. n. 93 del 22/4/2013;
- j. la D.G.R.C. 150 del 27/5/2013;
- k. la D.G.R.C. n. 170 del 3/6/2013;
- l. la D.G.R.C. n. 198 del 21/6/2013;
- m. il Decreto Dirigenziale n. 4 del 28/6/2013;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di destinare una quota dell'obiettivo programmatico 2013, sia in termini di competenza eurocompatibile che di competenza finanziaria, pari ad euro 100.000.000,00, al rientro graduale della squadratura tra fondo di cassa contabile e dato di cassa effettivo dovuta dalla mancata regolarizzazione di carte contabili da pignoramenti esistenti presso la tesoreria dell'ente;
2. di destinare una quota dell'obiettivo programmatico 2013, sia in termini di competenza eurocompatibile che di competenza finanziaria, pari ad euro 200.000.000,00 per il piano dei pagamenti del Commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali nel settore del trasporto pubblico;
3. di destinare una quota dell'obiettivo programmatico 2013 stimata in euro 441.519.549,50, per quanto riguarda la competenza eurocompatibile, ed euro 191.324.025,72, per quanto riguarda la competenza finanziaria, per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui all'articolo 2 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, soggetti al patto di stabilità interno;
4. di assegnare l'obiettivo programmatico 2013, sia in termini di competenza eurocompatibile che di competenza finanziaria, alle Aree Generali di Coordinamento, dando priorità alla spesa relativa al

personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;

5. di tener conto, altresì, in sede di assegnazione dell'obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile solo della spesa di competenza iscritta nel bilancio gestionale 2013, atteso che, per quanto riguarda il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2012, si provvederà con le quote dell'obiettivo di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria come determinate al precedente punto 3);
6. di allegare sotto la lettera A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, un prospetto di sintesi dell'obiettivo programmatico 2013, sia in termini di competenza eurocompatibile che finanziaria;
7. di assegnare a ciascuna Area Generale di Coordinamento il tetto programmatico 2013, sia in termini di competenza eurocompatibile che finanziaria, sostitutivo di quello provvisorio assegnato con D.G.R.C. n. 170 del 3/6/2013, così come analiticamente indicato nel prospetto allegato sotto la lettera B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
8. di allegare sotto la lettera C, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'elenco di tutti i capitoli di spesa corrente e di investimento del bilancio 2013 con indicazione delle esclusioni, anche parziali, dal patto di stabilità interno, sulla scorta della classificazione attribuita;
9. di demandare a ciascuna Area Generale di Coordinamento, per quanto di propria competenza, la verifica della esatta classificazione delle spese rientranti nel patto di stabilità, comunicando alla competente Area Bilancio, Ragioneria e Tributi entro sette giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento le eventuali modifiche da apportare, ovvero, decorso tale termine, in assenza di richieste di modifiche da apportare, di intendere confermata la classificazione attribuita;
10. di attribuire ad ogni Coordinatore la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno relativamente alle spese assegnate alla competenza della propria Area dal bilancio gestionale 2013 attraverso un puntuale ed attento coordinamento delle attività di programmazione dei Settori dell'Area, limitando la spesa a quella relativa al personale, al funzionamento, alle rate di mutuo, alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea, alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali, nonché ai casi urgenti ed indifferibili;
11. di stabilire che i Dirigenti competenti per materia diano espressamente atto nei singoli provvedimenti di spesa adottati della sussistenza dei requisiti di cui al punto precedente;
12. di subordinare l'assunzione di nuove obbligazioni giuridiche di natura diversa da quella indicata nel precedente punto 10), derivanti da risorse libere o vincolate iscritte nel bilancio regionale, alla compatibilità con gli obiettivi programmatici di spesa assegnati alle Aree Generali di Coordinamento competenti per materia, dandone espressamente atto nel relativo provvedimento da assumere, tenendo presente che il limite del tetto di spesa assegnato all'Area interessata potrà essere superato solo con l'adozione di un provvedimento della Giunta Regionale che rimoduli i tetti tra le Aree, fermo restando il limite complessivo imposto alla Regione Campania dalla normativa vigente;

13. di subordinare la reiscrizione nel bilancio regionale di risorse vincolate non ancora utilizzate, giusta quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, della L.R. 30/4/2002, n. 7, alla compatibilità delle obbligazioni giuridiche che ne deriverebbero con gli obiettivi programmatici di spesa della Regione, ed in particolare con gli obiettivi programmatici di spesa assegnati alle Aree Generali di Coordinamento competenti per materia, dandone espressamente atto nel provvedimento giuntale di reiscrizione delle suddette risorse in bilancio, tenendo presente che il limite del tetto di spesa assegnato all'Area interessata potrà essere superato solo rimodulando, nel provvedimento da assumere, i tetti tra le Aree, fermo restando il limite complessivo imposto dalla normativa vigente;
14. di attribuire ai Dirigenti competenti per materia, qualora le autorizzazioni di spesa per ragioni sopravvenute non consentano di far fronte a tutti gli impegni contrattuali, l'onere di avviare tempestivamente ogni utile iniziativa affinché l'Amministrazione assuma le opportune determinazioni di tipo contabile, amministrativo, contrattuale o anche normativo per evitare la formazione di debiti pregressi, fermo restando l'obbligo in sede di adozione dei provvedimenti di impegno di spesa dell'accertamento preventivo della compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi;
15. di demandare ai Coordinatori di Area anche per l'anno in corso una attività di revisione della spesa concernente l'individuazione di tutte le obbligazioni giuridicamente perfette, distinguendole tra obbligazioni per le quali la controprestazione in favore della Regione è già avvenuta ed obbligazioni per le quali la stessa non si è ancora verificata, per cui le obbligazioni potrebbero essere oggetto di revisione, nonché nell'individuazione delle obbligazioni che matureranno entro l'anno, provvedendo, poi, a fornire alla Giunta Regionale proposte relative a possibili interventi di riduzione della spesa tendenziale e connessi presupposti e/o implicazioni, al fine di consentire l'assunzione, per via amministrativa o per via legislativa, delle opportune iniziative finalizzate alla ottimizzazione degli impieghi delle risorse finanziarie disponibili, tenendo, altresì, presente le criticità emerse in corso di gestione ed assicurando, nel contempo, la tenuta dell'equilibrio complessivo di bilancio sia in termini di competenza eurocompatibile che in termini di competenza finanziaria;
16. di stabilire in quarantacinque giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento il tempo necessario per completare le operazioni di cui al punto 15), attribuendo all'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi il coordinamento delle attività;
17. di demandare al Coordinatore dell'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi il monitoraggio delle spese soggette al patto di stabilità interno, al fine di assicurare il rispetto dei limiti imposti dal tetto programmatico di spesa 2013;
18. di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio dell'Area Bilancio, Ragioneria e Tributi di provvedere, in caso di carenza di liquidità, all'emissione degli ordinativi di pagamento relativi ai decreti di liquidazione da mettere in esecuzione, dando priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;

19. di demandare a successivi provvedimenti il riequilibrio degli obiettivi programmatici di spesa assegnati alle Aree Generali di Coordinamento anche sulla scorta della effettiva quantificazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 183/2011;
20. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, a tutte le Aree Generali di Coordinamento ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.